

Concorso di civile nel reato militare

Nel caso in cui nel reato militare concorrano civili insieme con i militari, nonostante la connessione tra i procedimenti, le sfere di giurisdizione rimangono separate, sicché il giudice militare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei concorrenti civili.

Corte di Cassazione

Sezioni Unite Penali

10 febbraio 2006, n. 5135 - ric. Maldera

[OMISSIS]

MOTIVI DELLA DECISIONE - L'entrata in vigore della Costituzione con l'art. 103, comma 3, ha messo in questione il rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare, regolato in precedenza dall'art. 49, comma 3, c.p.p. del 1930, con la previsione che "nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza ... dei tribunali militari, la competenza per tutti appartiene al giudice speciale".

Dopo un'iniziale incertezza (v. Sez. Un. 1 aprile 1948, Gramigna), la giurisprudenza della Cassazione aveva concluso che la disposizione del terzo comma dell'art. 49 cit. era stata abrogata per l'incompatibilità con la disposizione costituzionale e che quindi doveva trovare applicazione la regola generale contenuta nel primo comma dello stesso articolo, a norma del quale "se i procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e altri alla competenza dei giudici speciali ... è competente per tutti il giudice ordinario" (v. Sez. Un. 12 maggio 1951, Barosini).

Il rapporto tra le due giurisdizioni ha trovato successivamente una disciplina legislativa più articolata nell'art. 8 L. 23 marzo 1956 n. 167, che ha sostituito l'art. 264 c.p.m.p. nei termini seguenti: "[1] Tra i procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare sia ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri, il prezzo, il prodotto o la impunit. [2] Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'Autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. [3] Il ricorso ha effetto sospensivo".

L'art. 264 c.p.m.p. ha formato oggetto di varie questioni di legittimità costituzionale, che hanno indotto la Corte costituzionale a delineare con successive decisioni la portata normativa dell'art. 103, comma 3, Cost. In sintesi, e per quanto qui interessa, la Corte ha ritenuto che la giurisdizione riconosciuta dalla norma costituzionale in tempo di pace ai tribunali militari non è inderogabile, sicché anche procedimenti che sarebbero di competenza del giudice militare possono essere attribuiti dal legislatore al giudice ordinario, quando gli stessi siano connessi con procedimenti di competenza di questo (Corte cost., 8

aprile 1948, n. 29), mentre è escluso che procedimenti di competenza del giudice ordinario possano essere attribuiti al giudice militare per ragioni di connessione.

L'attribuzione al giudice ordinario dei procedimenti di competenza del giudice militare è rimessa alla discrezionalità del giudice militare e dunque alla sua valutazione sulle ragioni di connessione e sulla opportunità del *simultaneus processus*, ed è per questa ragione che è stata ritenuta compatibile con l'art.3 Cost. la norma dell'art. 264 c.p.m.p., anche se non consentiva la trattazione congiunta davanti al giudice ordinario nei casi di connessione derivanti dal concorso formale o dalla continuazione di reati commessi da persona appartenente alle Forze armate e rientranti alcuni nella cognizione del giudice ordinario e altri in quella del giudice militare (Corte cost., 28 luglio 1976, n. 196; Corte cost., 20 maggio 1980, n. 73). Secondo la Corte, infatti, l'art.264 c.p.m.p. aveva "dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, entrambe presenti nell'ordinamento giuridico: assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i procedimenti; ma anche garantendo, d'altro lato, la competenza del giudice normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie di controversie", nel presupposto della maggiore idoneità del giudice militare a conoscere dei procedimenti normalmente attribuiti alla sua giurisdizione (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 73).